

Bologna, 12 febbraio 2025

DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA

La presente per informarVi che con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) sono stati modificati gli articoli 51, 95 e 108 del TUIR, inserendo un **obbligo generalizzato di tracciabilità per le spese di trasferta e di rappresentanza** a partire dal 1° gennaio 2025, con effetti sia per i dipendenti che per l'impresa.

Per quanto riguarda i dipendenti, il nuovo assetto normativo prevede che, qualora le spese di vitto, alloggio, taxi e noleggio con conducente effettuate nell'ambito di trasferte o missioni svolte **fuori dal territorio comunale** vengano pagate con metodi di pagamento non tracciabili (i.e. contante), le stesse saranno imponibili quando rimborsate in maniera analitica in capo al dipendente che le ha originariamente sostenute (nuovo art. 51, co. 5 del TUIR). Per le trasferte effettuate **nell'ambito del territorio comunale**, tale obbligo di tracciabilità vale unicamente per le spese relative ai taxi ed al noleggio con conducente, in quanto le stesse sono non imponibili nell'ambito delle trasferte all'interno del territorio comunale solo se "comprovate e documentate".

La norma esclude dal vincolo della tracciabilità le spese per i servizi di trasporto effettuati con mezzi pubblici di linea che possono quindi essere ancora pagate in contanti. Inoltre, poiché l'articolo 51 co. 5 trova applicazione anche ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del medesimo TUIR, si ritiene che tali obblighi di tracciabilità trovino applicazione anche per i rimborsi delle spese sostenute dai collaboratori coordinati e continuativi e dagli amministratori di società.

Per quanto concerne invece l'impresa, i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio e di trasporto (taxi ed NCC) relativi alle trasferte dei dipendenti **fuori dal territorio comunale**, ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono indeducibili se effettuate con metodi di pagamento non tracciabili.

La norma, riferendosi alle spese di cui all'articolo 95, esclude da tale obbligo di tracciabilità le spese di trasferta sostenute **all'interno del territorio comunale** che, quindi, pare possano continuare ad essere sostenute anche in contanti: si attendono comunque ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La norma interviene anche sulle **spese di rappresentanza**, prevedendone l'indeducibilità se effettuate con metodi di pagamento non tracciabili.

Data la complessità della materia e i diversi dubbi applicativi emersi dall'analisi della normativa, siamo in attesa dell'emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di ulteriori chiarimenti: nel frattempo invitiamo ad aggiornare le procedure aziendali inerenti a tali spese, provvedendo ad effettuare i pagamenti delle sopra menzionate spese con metodi tracciabili, utilizzando ad esempio carte di credito o debito, sia personali del lavoratore dipendente che aziendali. Qualora non sia possibile procedere con il pagamento con metodi tracciabili, invitiamo a creare degli appositi conti (ad esempio, spese di vitto e alloggio non deducibili, spese di trasporto non deducibili, spese di rappresentanza non deducibili) che accolgano tali spese che conseguentemente risulteranno fiscalmente non deducibili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
DOTT. PAOLO SALA – DOTT. LUCA VIANELLI